



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

sito internet www.conapo.it

e-mail: nazionale@conapo.it

Roma, 29 Febbraio 2012

RITENUTA PER IL TFR (2,50 % SULLE RETRIBUZIONI) DIFFIDE & RICORSI – LA POSIZIONE DEL CONAPO

Collegli, in questi giorni stanno proliferando iniziative da parte dei sindacati VVF, che invitano, chi a fare ricorso, chi a diffidare l'amministrazione, per la cessazione della trattenuta del 2,50 % sull'80% della retribuzione, relativa al TFR.

Per chiarire, si tratta di quella voce rilevabile sullo statino paga alla sezione "ritenute previdenziali", denominata "OP. DI PREV./TFR" di importo di poco superiore ai 40 euro mensili.

La novità deriva dalla legge 122/2010, la famigerata legge che ha bloccato il rinnovo dei contratti di lavoro dei pubblici dipendenti e congelato per tre anni le retribuzioni.

Oltre a bloccare le retribuzioni, tale legge ha cambiato, dal 1 gennaio 2011, il meccanismo della liquidazione, trasformando l'indennità di buonuscita in un trattamento di fine rapporto (TFR), identico a quello in vigore per i privati, secondo quanto previsto dal codice civile. La differenza tra i due meccanismi è consistente. Per la buonuscita venivano accantonati contributi pari al 9,60 % sull'80 % della retribuzione ed il 2,5 % di questi era previsto a carico del lavoratore. Con il TFR, nel sistema privato, invece l'accantonamento è del 6,91 % sull'intera retribuzione, interamente a carico del datore di lavoro, secondo l'art. 2120 del codice civile.

Da qui la richiesta di non pagare più il 2,50 % mensile, ovvero le circa 40 euro a carico dei dipendenti pubblici. L'abolizione della precedente disciplina della buonuscita, più vantaggiosa rispetto al Tfr, avrebbe dovuto quindi comportare la cancellazione di questa ritenuta del 2,5 %, ma attenzione, la legge non lo afferma chiaramente. Si perviene a questa conclusione solo per interpretazione, difatti la norma è formulata in maniera generica. Sul punto vi è anche una sentenza del TAR Calabria che riconosce l'illegittimità della trattenuta, sentenza che però non è ancora definitiva.

Di contro va però detto che su questo punto l'INPDAP nel 2010, e l'ARAN nel 2011, hanno emesso il proprio parere interpretativo, dal quale si evince che i dipendenti pubblici dovranno continuare a versare il contributo del 2,50%. Inoltre la materia è stata ampiamente trattata dal Ministero dell'Economia e Finanze nel messaggio n. 29/2012 del 13/02/2012, ove tale dicastero conferma la validità della ritenuta del 2,50 %, interpretando le norme vigenti.

E' ovviamente una interpretazione in favore della controparte, ma che resta valida sino a prova contraria.

Ora, è chiaro che le lettere di facciata di alcune organizzazioni sindacali, inviate all'amministrazione pochi giorni fa, ma in data ben successiva al messaggio di chiarimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.29/2012, non potranno che scontrarsi con questo parere, cui le amministrazioni sono obbligate ad aderire. E' per questo motivo che il CONAPO non ha fatto nessuna lettera di facciata.

In ragione di quanto sopra, delle interpretazioni esistenti, delle prime cause, della mancanza di chiarezza della norma e della complessità della materia, è chiaro che, allo stato, solo nelle competenti sedi giudiziarie, o attraverso un intervento del governo, si riuscirà a stabilire la legittimità o meno della ritenuta del 2,5%.

Ricordiamo che il problema non riguarda solo i VVF ma circa 4 milioni di dipendenti pubblici, pertanto vi è il fondato rischio di un intervento del governo anche per limitare l'ingente esborso di denaro pubblico, calcolato in qualche miliardo di euro l'anno.

Quindi corrette sono le impostazioni di quei sindacati che propongono di ricorrere alle vie giudiziarie, quale strumento per ottenere giustizia, ma attenzione che attraverso ricorsi collettivi si rischia di esporre il personale a pagare eventuali spese giudiziarie di soccombenza, nel caso il ricorso venga respinto.

E visto che i ricorsi presentati sono già tanti, non dovrebbero tardare sentenze definitive che chiariscano e consolidino la giurisprudenza in merito, al momento ancora troppo incerta.

CHE COSA FARA' QUINDI ORA IL CONAPO ? Valuterà con i propri legali l'opportunità di proporre alcuni ricorsi pilota così da non esporre ad spese di soccombenza i propri iscritti e simpatizzanti con ricorsi collettivi.

CHE COSA CONSIGLIA IL CONAPO AL PERSONALE ? Di presentare comunque l'allegato modello di diffida a cessare la ritenuta del 2,50%, ciò al fine di evitare eventuali preclusioni, prescrizioni o decadenze.

Allegiamo parere del MEF e modello diffida.

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE



Notare la data !!!

Data	Roma, 13 febbraio 2012
Messaggio	29/2012
Destinatari	Utenti SPT
Tipo	Messaggio
Area	Stipendi

Oggetto: Atti di diffida alla cessazione del prelievo della ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 1032 del 1973 e successive modificazioni.

In esito ai numerosi atti di diffida pervenuti a questa Direzione Centrale volti ad ottenere la cessazione del prelievo della ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione, si precisa che questa Direzione applica le disposizioni contenute nella legge del 7 agosto 1995, n. 335, nella legge 23 dicembre 1998, n. 448 e nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 e del 2 marzo 2001.

Le modalità di calcolo del TFS effettuate nel Service Personale Tesoro non hanno subito variazioni a decorrere dal 1° gennaio 2011 coerentemente a quanto disposto dall'INPDAP con la circolare n. 17 dell'8/10/2010.

A tal proposito, anche il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per la Spesa Sociale - interpellato sulla questione, in data 21/12/2011 ha espresso parere precisando che la disposizione citata dall'articolo 12, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, non modifica la natura giuridica dell'indennità di buonuscita, ma si limita a dettare una diversa disciplina del computo delle quote della medesima indennità relative alle annualità successive al 2010.

Inoltre, il suddetto parere precisa che, fermo restando che i dipendenti per cui si applica il predetto comma 10 permangono in regime di TFS (con regole di computo parzialmente modificate), e che non avviene alcuna abrogazione delle vigenti norme in materia di buonuscita, è necessario rilevare che la normativa vigente, nel caso della differente fattispecie costituita dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche in regime di TFR ai sensi dell'art. 2120 del codice civile (a seguito di opzione o perché assunti dopo il 1° gennaio 2001), mentre da un lato prevede che la contribuzione del 2,5% a carico del lavoratore non è dovuta, dall'altro stabilisce che in ogni caso – per i dipendenti in regime di TFR – resta immutata la retribuzione netta percepita.

Infatti, l'articolo 1, comma 3, del DPCM 20 dicembre 1999, prevede che, per assicurare l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al contributo previdenziale soppresso e contestualmente viene stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un contestuale incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione delle norme sul TFR.

Si precisa che il citato parere della Ragioneria dello Stato è stato condiviso anche dall'Ufficio del Coordinamento Legislativo – Economia di questo dicastero.

IL DIRIGENTE
Roberta LOTTI



tramite Comando Provinciale Vigili del Fuoco di _____

ATTO DI DIFFIDA AD ADEMPIERE

Oggetto: **Ritenuta del 2,5% sull'80% della retribuzione, prevista dal DPR 1032/73.**

Il sottoscritto _____

nato/a _____ il _____ dipendente

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attualmente in servizio presso _____

_____ con la qualifica di _____ ,

ed assunto a tempo indeterminato in data _____ ,

espone quanto segue

- l'art. 12 comma 10 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, prescrive che il computo dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori pubblici, con riferimento alla anzianità contributiva maturata a decorrere dal 01.01.2011, avvenga secondo la disciplina di cui all'art. 2120 Cod.Civ. con l'applicazione del 6,91% sulla intera retribuzione;

- fino al 31.12.2010, l'istituto della indennità di buonuscita, previsto dall'art. 37 del DPR n.1032/73, prevedeva per il datore di lavoro pubblico un accantonamento del 9,60% sull' 80% della retribuzione lorda, con una ritenuta a carico del dipendente pari al 2,50% sull'80% della stessa retribuzione;

- per effetto del nuovo sistema di calcolo della predetta indennità, assimilata dal 01.01.2011 all'istituto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile non ha più ragion d'essere la rivalsa da parte dell'Amministrazione della percentuale del 2,50%, visto che lo stesso articolo del Codice, stabilisce che la contribuzione è a totale carico del datore di lavoro;

- ciò nonostante, il prelievo del 2,50% dal 01.01.2011 ha continuato e continua tuttora ad essere illegittimamente operato mensilmente sull'80% della retribuzione, come risulta dai cedolini stipendiali.

Premesso quanto sopra il sottoscritto,

diffida

codesta amministrazione ad adempiere all' immediata cessazione della ritenuta del 2,50% sull'80% della retribuzione, illegittimamente praticata, ed alla restituzione degli importi finora trattenuti dal 01.01.2011, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi di legge maturati dalla data di ciascun prelievo mensile.

In difetto di adempimento, il sottoscritto si riserva sin d'ora di agire alle sedi giudiziarie competenti.

La presente vale quale atto di messa in mora ed interruttivo di ogni prescrizione, anche ai sensi dell'art. 2943 del Codice Civile.

_____ li _____

firma